

Protocollo

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Londra l'8 dicembre 1977, nella versione conforme ai protocolli firmati il 5 marzo 1981 a Londra, il 17 dicembre 1993 a Berna, il 26 giugno 2007 a Londra e il 7 settembre 2009 a Londra

Concluso il 30 novembre 2017

Approvato dall'Assemblea federale il/l'...²

Entrato in vigore il/l'...

*Il Consiglio federale svizzero
e*

il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord,

desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Londra l'8 dicembre 1977, nella versione conforme ai protocolli firmati il 5 marzo 1981 a Londra, il 17 dicembre 1993 a Berna, il 26 giugno 2007 a Londra e il 7 settembre 2009³ a Londra (di seguito «Convenzione»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I seguenti paragrafi sono aggiunti al preambolo della Convenzione:

«desiderosi di sviluppare le loro relazioni economiche e di approfondire la collaborazione in materia fiscale,

decisi a eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione mediante frode o evasione fiscali (ivi comprese strutture volte a ottenere gli sgravi previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di uno Stato terzo),»

Il preambolo modificato ha quindi il tenore seguente:

«Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,

desiderosi di sviluppare le loro relazioni economiche e di approfondire la collaborazione in materia fiscale,

¹ Dal testo originale in francese.

² FF 2018 ...

³ RS 0.672.936.712

decisi a eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione mediante frode o evasione fiscali (ivi comprese strutture volte a ottenere gli sgravi previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di uno Stato terzo),

hanno convenuto quanto segue:»

Art. 2

La lettera l del paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è abrogata.

Art. 3

Il paragrafo 2 dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo:

«2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di detto Stato – e tassa in conseguenza – utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.»

Art. 4

Il paragrafo 6 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato.

Art. 5

Il paragrafo 7 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è abrogato.

Art. 6

Il paragrafo 5 dell'articolo 12 (Canoni) della Convenzione è abrogato.

Art. 7

Il paragrafo 4 dell'articolo 21 (Altri redditi) della Convenzione è abrogato.

Art. 8

L'articolo 22 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è integrato con il paragrafo 7 seguente:

«7. Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili ai redditi di un residente della Svizzera se il Regno Unito applica la presente Convenzione per esentare

questi redditi dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10.»

Art. 9

Il primo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 24 (Procedura amichevole) della Convenzione è abrogato e sostituito dal periodo seguente:

«Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente di uno o di entrambi gli Stati contraenti.»

Art. 10

Nella Convenzione è introdotto il seguente nuovo articolo 27a:

«Art. 27a Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione a elementi del reddito o dei guadagni da capitali, se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze determinanti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi struttura od operazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia provato che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.»

Art. 11

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima di queste notificazioni. Le disposizioni del Protocollo si applicano:

- a) in Svizzera:
 - (i) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data,
 - (ii) con riferimento alle imposte rimanenti, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;
- b) nel Regno Unito:
 - (i) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data,

- (ii) con riferimento all'imposta sul reddito e sui guadagni da capitali, per gli anni di tassazione che iniziano il 6 aprile dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data,
- (iii) con riferimento all'imposta sulle società, agli anni fiscali che iniziano il 1° aprile dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le modifiche previste all'articolo 9 del presente Protocollo sono applicabili dalla data dell'entrata in vigore del Protocollo senza tenere conto dell'anno fiscale considerato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra il 30 novembre 2017, in due esemplari in lingua francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo del Regno Unito della Gran
Bretagna e dell'Irlanda del Nord: